



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)

ORDINANZA

UFFICIO DEL SINDACO

Telefono 070 93529204 - webfax 070 9353260

Codicefiscale/partitaIVA 00497620922

Sito Web www.comune.pabillonis.vs.it

PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.vs.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 21 DEL 01/08/2018

Oggetto : Disposizioni sulla vendita e somministrazione di bevande in occasione dei Festeggiamenti in onore della Beata Vergine della Neve previsti per i giorni 03 / 04 / 05 Agosto 2018

IL SINDACO

Premesso che nelle date del 03 04 e 05 agosto 2018 si terranno in questo Comune, nelle vie San Giovanni e IV Novembre, i festeggiamenti in onore della Beata Vergine della Neve;

Atteso che per tale evento si prevede un sensibile incremento del numero di persone sul territorio;

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Rilevato che:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro o alluminio costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza in quanto potenziali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro – che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro della cittadina, costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto e costituiscono, inoltre, potenziali strumenti di offesa;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e forte limitazione all’azione di contrasto delle forze dell’ordine;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto e al fine di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti in programma per i giorni 03 04 e 05 agosto 2018, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, alluminio o materiali similari;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche previsto dall’art. 689 del Codice Penale;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l’art. 1 ai sensi del quale l’autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l’art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l’art. 54 del T.U. delle leggi sull’ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Vista la Direttiva del Ministero dell’Interno a firma del Capo di Gabinetto Prefetto Piantedosi Prot. n.11001/1/110/(10) del 18/07/2018;

Valutata la necessità dell’adozione, nella circostanza, di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine di alluminio, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Informato preventivamente il Prefetto, ai sensi dell’art. 54, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 6, c. 4, D L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

Nelle aree di svolgimento dei Festeggiamenti in onore della Beata Vergine della Neve 2018, sia in sede fissa che su area Pubblica, nei giorni 03 04 e 05 agosto 2018 dal le ore 16:00 fino alle ore 06:00 del giorno successivo:

- è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e Bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
- sono esclusi da tale divieto la somministrazione e il consumo con servizio al tavolo negli spazi specifici all'aperto di pertinenza della attività in sede fissa, regolarmente autorizzata;
- è vietato a chiunque, di introdurre ed utilizzare nelle aree su indicate contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio;
- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta monouso nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione a carico sia del consumatore che del venditore, di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Pabillonis, alla Prefettura di Cagliari, alla Questura di Cagliari.

Il presente provvedimento sarà inoltre reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune e ne sarà data idonea diffusione tra gli operatori commerciali interessati.

RICORSO

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Pabillonis lì, 01 agosto 2018

Il Sindaco
F.to Riccardo Sanna